

Publicato il 07/12/2016

N. 01363/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02927/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2927 del 2016, proposto da:

Centro Biomedica S.C.R.L., Lab. A.C. E Biol. Militello Sr Militello Sr, Soc. Cons. Gamma Interlab, Srl Labor, Lab A.C. Quintino Sella Sas, Lab A.C. Impastato & C., Lab. A.C. Sas Dott.S.A.Urso & C., Lab. A.C. Srl Segreto Dr. A., Centro Analisi Darwin Srl, Lab. A.C. E Batt. Dott. R. Aiello-Calderone, Ria Analisi Srl Dr. Buccheri Fabio M., Studio A.C. Snc Dr. Messina L. & C., Centro A.C. Srl Vitale, Lab. A.C. Srl Guadagnino, Centro A.C. Snc Dr. Butera D. & C., Lab. A.C. A R.L. Associati Societa' Consortile, Analisi C. Srl La Mantia R., Analisi C. Srl Tasca, Soc. Cons. A R.L. Ricerca, Lab Scient. S.N.C. Panzera & C., Lab. Srl Quality Control, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pensabene Lioni C.F. PNSSVT49H27H269M, Tommaso Pensabene Lioni C.F. PNSTMS83P24G273O,

Giuseppina Pensabene Lioni C.F. PNSGPP88R52G273S, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via G. Giusti 45;

contro

Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi 81, è domiciliato.

nei confronti di

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Narbone C.F. NRBSVT60L11B429H, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Azienda sita in Palermo, via Pindemonte N.88; Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto assessoriale n.1874 del 3 ottobre 2016 pubblicato nella G.U.R.S. del 7 ottobre 2016, nonché dell'Allegato A al suindicato decreto, concernente le "Procedure" e le "Modalità operative"; - di ogni altro atto connesso, prodromico e consequenziale che possa risultare lesivo per i ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che appare fondato il primo motivo di ricorso, in ordine alla insufficienza del termine indicato nel provvedimento impugnato per il compimento delle attività previste dall'allegato A del medesimo decreto, seppur in ipotesi integrato dalla successiva circolare n. 11 del 25 novembre 2016, sempre che a detta circolare si possa effettivamente attribuire efficacia integrativa delle prescrizioni indicate nel provvedimento impugnato;

Considerato che le ulteriori censure articolate potranno essere compiutamente esaminate in sede di esame di merito del ricorso;

Considerato che l'efficacia del provvedimento impugnato determina un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, in virtù delle drastiche conseguenze previste in caso di inottemperanza alle prescrizioni ivi indicate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare proposta nel presente ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3

aprile 2017.

Condanna l'Assessorato regionale resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida, in favore di parte ricorrente, in €.1.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola Maisano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO